

MEMORIA COMPLETA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2004, n. 206: “NUOVE NORME IN FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLE STRAGI DI TALE MATRICE”

Aggiornamento al 22 marzo 2012

In occasione della 1° commemorazione della giornata della memoria delle vittime del terrorismo avvenuta il 9 maggio 2008 al Quirinale a Roma le principali cariche istituzionali furono nuovamente informate ed edotte del grave stato di inattuazione della legge in argomento. Presa coscienza delle tante problematiche irrisolte, l'allora Presidente del Consiglio in carica Berlusconi diede incarico al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Gianni Letta di seguire direttamente la situazione.

Un primo incontro coordinato dallo stesso Sottosegretario si è tenuto il 23 luglio 2008 a cui è seguito un percorso lento, dapprima di approfondimento e poi di confronto tecnico sulle innumerevoli criticità esposte da lungo tempo e sulle soluzioni proposte dalle nostre Associazioni (lettera al Sottosegretario Letta del 23/07/2008 e relativi allegati aggiornati nonché corrispondenza su altre problematiche successivamente emerse) fondate in gran parte sulla base delle Relazione del Commissario Fiore, incaricato dall'esecutivo Prodi di fornire interpretazioni alla puntuale attuazione alla legge. Detta Relazione è stata consegnata a giugno 2007 ma è rimasta anch'essa in buona parte ignorata.

Il giorno 12 gennaio 2009, su iniziativa del Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della medesima Presidenza, si è avuto un incontro tecnico, alla presenza dei rappresentanti delle Associazioni e dei Ministeri interessati, vertente sull'aggravamento - applicazione art. 6 comma 1 della l. n. 206/2004-, cui sono seguiti, nei giorni 17 marzo, 7 ed 8 aprile 2009, altri tre incontri tecnici sugli altri rilevanti e rimanenti argomenti pensionistici e assistenziali, sulle borse di studio, sul collocamento ecc., alla presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti pensionistici interessati. L'ultimo incontro dell'8 aprile u.s., si è chiuso con l'impegno della Presidenza di fornire in tempi brevi alle Associazioni le soluzioni ai problemi in discussione.

Un successivo ed ultimo incontro è avvenuto con il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo (DICA) il 5 maggio 2009. Esso si è concluso con un altro nulla di fatto, a parte il ribadito impegno di un ultimo e definitivo confronto a breve termine, che avrebbe dovuto, nelle intenzioni, esplicitare definitivamente le soluzioni alle criticità rappresentate. Quelle di possibile e immediata attuazione in via amministrativa e quelle da rinviare ad un intervento legislativo del Governo, usufruendo di una rapida corsia preferenziale. Nell'occasione, veniva data comunque assicurazione di aggiornare costantemente le Associazioni in merito agli sviluppi e agli esiti sia delle questioni, sia delle determinazioni.

Dal 5 maggio 2009, non è seguita informativa o altra significativa e concludente attività se non per alcune comunicazioni interlocutorie di DICA e due missive del Sottosegretario Gianni Letta la prima del 11 giugno 2010 che accennava, quanto ai miglioramenti suggeriti dalle Associazioni, "... ad una proposta di modifica normativa che passa attraverso un *iter*

legislativo obbligato attualmente in corso.....”, la seconda del 29 dicembre 2010 che, a proposito del progetto di legge proposto, precisava che “ è stato sottoposto all’esame delle amministrazioni competenti proprio al fine di giungere ad un’approfondita valutazione delle implicazioni giuridiche ed economiche connesse alle modifiche proposte. Gli enti e le amministrazioni hanno specificato, per quanto di rispettiva competenza, gli oneri finanziari relativi a ciascuna modifica proposta, e l’istruttoria, in fase di perfezionamento, si concluderà con la predisposizione di un documento complessivo di sintesi e di previsione degli oneri finanziari”. Da segnalare una sporadica presa di conoscenza *indiretta* da parte delle Associazioni, in occasione di una riunione avuta con i Comitati di Verifica e Sorveglianza di INPS ed INPDAP tenutasi il 7 ottobre 2009, di una comunicazione, in data 23/09/2009, fatta dal Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo agli enti pensionistici ed ai Ministeri. Il documento nel precisare che a seguito di ponderata valutazione gli enti previdenziali e le amministrazioni competenti avevano ritenuto indispensabile, come unica ed esclusiva soluzione ai problemi sul tappeto, il ricorso allo strumento legislativo, chiedeva poi a ciascuna Amministrazione una previsione di spesa per ognuna delle asserite richieste delle Associazioni in materia pensionistica e previdenziale, recependo in toto e senza contraddittorio i più restrittivi e penalizzanti criteri attuativi teorizzati senza alcuna motivazione fino ad allora dagli enti pensionistici; criteri per molti dei quali le Associazioni avevano chiesto la revisione in occasione del tavolo tecnico del 7 aprile 2009.

Le Associazioni, pur consapevoli della complessità della materia, avendo riscontrato nel documento del DICA imprecisioni e poco chiare rappresentazioni delle problematiche sollevate in sede di tavolo tecnico, oltre a rinviare a tutti i documenti presentati alla Presidenza del Consiglio fin dal 23 luglio 2008, alle successive comunicazioni e a quanto esposto durante gli incontri tecnici, al fine di fornire un ulteriore contributo in termini di chiarezza e di sintesi in ordine alle richieste pensionistiche *effettivamente* formulate, hanno inviato alla Presidenza del Consiglio un’ulteriore comunicazione in data 20/10/2009, corredata dall’annesso documento di chiarificazione delle richieste, già consegnato alle Presidenze dei due Comitati di Verifica e Vigilanza.

In tale allegato delle associazioni non è stato inserito, seppur considerato di grandissima importanza, il riconoscimento anche ai familiari dei gravi invalidi degli assegni vitalizi riconosciuti ai familiari dei caduti, in quanto riferito a nostro giudizio, ad altra materia, quella assistenziale.. Nel merito, evidenziamo che il punto, al quale attribuiamo grandissima importanza e per il quale abbiamo sollecitato sin dall’entrata in vigore della legge un intervento legislativo, riguarda l’estensione degli assegni vitalizi, in atto previsti soltanto in favore dei familiari dei caduti e degli invalidi in misura pari o superiore al 25% , anche ai familiari degli invalidi nella stessa misura, ancora in vita.

Al momento, non ci sono pervenute risposte sostanziali alle richieste effettivamente formulate, ad eccezione delle seguenti:

- quelle in materia di aggravamento (applicazione dell’art. 6 comma 1 l. n. 206/2004);
- di Borse di studio.

I rispettivi regolamenti sono stati emanati nel secondo semestre del 2009, anche se predisposti senza tenere in conto nessuna delle nostre aspettative esposte nei documenti agli atti ed ai tavoli tecnici e con l’aggravante , per l’applicazione del Regolamento sull’aggravamento in particolare, di tutte le problematiche attuative da parte delle

Commissioni Mediche Ospedaliere Militari che stanno comportando ricadute estremamente penalizzanti sulle valutazioni percentuali delle invalidità complessive come ampiamente dettagliato più avanti (v.si anche All.to 1.2 lettera AIVITER al Min. della Difesa del 10 novembre 2010 e All.to 1.3 lettera del 17 novembre 2010 a Min. interno).

.Abbiamo preso atto che, malgrado le osservazioni indicate nella nostra precedente del 23 novembre 2009, alla Presidenza del Consiglio non è stato recepito nell'ambito della legge finanziaria 2010 l'emendamento rettificativo da noi proposto alla Presidenza del Consiglio in sostituzione di altro emendamento, non richiesto né condiviso dalle Associazioni, comportante una copertura di spesa di ben 5 milioni di euro e che ha previsto un intervento di dubbia costituzionalità e comportante ulteriore DIVARICAZIONE nei diversi trattamenti, esattamente nella direzione opposta a quella indicata dalle Associazioni, volta a PARIFICARE i trattamenti nell'ambito delle stesse categorie. Auspichiamo che il Governo voglia far propria e sostenere la proposta associativa che ricomprende in buona parte gli interventi legislativi presentati il 23 luglio 2008 al Sottosegretario G. Letta, altri già segnalati il 23 novembre 2009 alla Presidenza del Consiglio in sostituzione del noto emendamento poi approvato nell'iter della Finanziaria 2010 e per ultimo quelli riportati in calce alla lettera AIVITER del 10 dicembre 2010 indirizzata al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ed al Sottosegretario Gianni Letta.

Il favorevole accoglimento sotto forma di intervento legislativo o meglio ancora per alcuni di essi, con interpretazione amministrativa, preluderebbe almeno parzialmente alla soluzione delle seguenti problematiche prioritarie, fortemente auspiccate dai nostri associati, poste da tempo e non più rinviabili, e potrebbero finalmente dare operatività a ben dieci ordini del giorno e diverse mozioni che hanno impegnato al buon esito gli Esecutivi Prodi, Berlusconi e Monti negli ultimi cinque anni.

Iniziative tutte che ad oggi sono ben lungi dall'aver trovato soluzioni, sia sul piano amministrativo, per ciò che in migliore interpretazione delle norme della L. 206/2004 si sarebbe potuto già applicare con un minimo di "decisionismo", sia sul piano legislativo, cui si continua a rinviare necessariamente per aspetti innovativi e migliorativi della legge. Tutto ciò avviene nonostante le note premure legate all'età avanzata ed alle precarie condizioni fisiche di molti dei nostri associati.

ESAMINIAMO DI SEGUITO LE PROBLEMATICHE

A) Quanto non è stato fatto per l'applicazione ordinaria della legge per disfunzioni amministrative e/o inerzia dei diversi Enti/Ministeri

Le problematiche pensionistiche

Sul fronte pensionistico, come su altri aspetti importanti attinenti l'attuazione della legge, a quasi sette anni dall'entrata in vigore della medesima, siamo ancora quasi all'anno "zero".

Nel dettaglio abbiamo rilevato le seguenti inosservanze parziali e/o complete da parte dei seguenti Enti pensionistici

1) Da parte dell'INPS che ha scelto una gestione accentrata rileviamo

1. Si lamentano significativi ritardi e arretrati ,a quasi otto anni dall'entrata in vigore della legge, per il riconoscimento dei benefici pensionistici per prime costituzione o ricostituzione delle pensioni (v.si anche per ultimo aggiornamento ufficiale quanto dichiarato, circa gli arretrati complessivi dei diversi enti, dal Sottosegretario Caliendo nella seduta n. 462 al Senato del 18 novembre 2010). Molte posizioni risultano ancora in sofferenza malgrado l'invio delle domande amministrative risalenti ad anni or sono. Non si è ancora completato lo smaltimento contrariamente alle assicurazioni della Presidenza del Consiglio del 15 e 29 luglio 2009.

1.2 Per le liquidazione dei Trattamenti di Fine rapporto riguardante i dipendenti privati, da attuarsi da parte del Ministero dell'Interno in concorso con l'INPS, si è iniziato da soli pochi mesi le procedure per procedere all'erogazione dei trattamenti da parte del Ministero dell'Interno sulla base di calcoli predisposti dall'INPS(v.si art. 3 comma 1 legge e convenzione INPS- Ministero Interno del 13 aprile 2011). Le prime verifiche sono state sconcertanti. Dall'analisi dei conteggi elaborati dall'INPS abbiamo riscontrato in diretta ricaduta sull'importo liquidato dal ministero dell'interno il mancato riconoscimento, previsto dal comma 1 dell'art. 2 del 7,5%, a carico dello Stato (min. interno) sulle "normali" liquidazioni erogate all'atto del pensionamento da parte del Datore/i di lavoro nonché, ai fini del riconoscimento dell'altro TFR aggiuntivo dei 10 anni, abbiamo accertato in numerosi casi una riduzione errata ed estremamente consistente della base di calcolo con un significativo abbattimento della liquidazione di detto beneficio (considerazione di uno solo dei due "vecchi trattamenti" evidenziati nella documentazione-casi FIAT che ha suddiviso i TFR prima del 1982 e dopo a seguito della modifica introdotta nel calcolo del TFR dall'art. 1 della l.29/05/1982, n. 297 e la mancata rivalutazione – anche dall'INPDAP- invece prevista per il trattamento equipollente per i lavoratori autonomi stabilita dall'art. 3 comma 1 bis della 206). Inoltre l'ancor mancato riconoscimento della maggior retribuzione della qualifica superiore in alternativa al 7,5%, per le domande amministrative presentate con tale richiesta prima di dicembre 2007 e per i pensionamenti avvenuti dopo il 26 agosto 2004 prendendo l'ultima retribuzione annua quale la base di calcolo dei due TFR aggiuntivi.

1.3 Circa la corresponsione delle due annualità del trattamento di reversibilità, previsto dalla l. 206 (art. 5 comma 4) registriamo che solo alcune delle numerose erogazioni in favore dei

superstiti dei dipendenti del settore privato e degli autonomi sono state liquidate da parte dell'INPS;

1.4 Sempre da parte INPS (rinviano all'all.1.1 per problematiche più significative anche interpretative) si rileva ad esempio:

-gli endemici ritardi, a quasi otto anni dall'entrata in vigore della legge, riguardanti la prima costituzione/ricostituzione di numerosissime pensioni ai sensi della legge 206, malgrado l'entità contenuta in non più di complessivi 620 trattamenti pensionistici censiti fra tutti gli enti pensionistici come precisato a novembre 2011 dall'allora sottosegretario alla Giustizia Caliendo al Senato

-la grave mancata e/o incompleta applicazione della clausola "oro", art. 7 della legge, sulle pensioni costituite/ricostituite;

-le preoccupanti inosservanze di legge relativamente al mancato riconoscimento degli interessi legali per gli arretrati di alcune pensioni ricostituite (i ritardi sono di diversi anni con ricadute pertanto economiche significative);

-la mancata generalizzata costituzione/ricostituzione, con l'attribuzione dei benefici ai sensi di legge, anche per le doppie o plurime pensioni dirette come previsto dalle stesse circolari INPS.

2) DISFUNZIONI OPERATIVE INPDAP che ha scelto una gestione decentrata alle sedi periferiche

2.1. Diverse strutture periferiche INPDAP procedono in totale autonomia con applicazioni non omogenee, spesso omettendo e/o fraintendendo le circolari emanate dall'istituto sia in termini di riconoscimento dei singoli benefici pensionistici che anche dei beneficiari (in specie i familiari degli invalidi ecc...).

2.2. Per mera esemplificazione si riportano le seguenti anomalie già verificate più volte per errate applicazioni da parte di diverse strutture INPDAP periferiche:

- pensioni di reversibilità ai superstiti degli invalidi con inabilità pari o superiore al 25%;

- riconoscimento di 10 anni di contribuzione da valere anche per il perfezionamento dei 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 con il sistema retributivo, nota operativa INPDAP n. 41 del 23/07/2009 Il capoverso, e con l'attribuzione della quota di maggior favore, nota operativa n. 58 del 17/11/2009 penultimo capoverso ecc...);

- mancata esenzione totale IRPEF su pensioni di reversibilità e/o indirette ai superstiti riguardanti il trattamento pensionistico principale di invalidi, a prescindere dalla percentuale di invalidità;

2.3. Caotica gestione delle “vecchie pensioni” e dei trattamenti di buonuscita riferite agli ex dipendenti dello Stato con decorrenza anteriore al 1 ottobre 2005, data in cui l’INPDAP è subentrata nella relativa competenza, nella delicatissima fase della loro riliquidazione. Più volte abbiamo segnalato la necessità che dette domande debbano essere indirizzate esclusivamente all’Ente erogatore delle pensioni cioè all’INPDAP, evitando il quasi generalizzato “scarica barili” da parte delle sedi periferiche dell’INPDAP che al contrario impongono ai beneficiari l’inoltro della domanda amministrativa alle vecchie amministrazioni, le quali peraltro procedono con ritardi insopportabili (si citano Min. Giustizia, Min. Difesa , Provveditorati agli Studi ecc..) disinteressandosi del prosequio, , lasciando i nostri assistiti, nell’umiliazione di petire, senza alcun riferimento funzionale, il buon esito delle pratiche.

Riteniamo che la procedura corretta sia quella da noi indicata da moltissimo tempo: inoltro diretto all’INPDAP sede periferica competente che procederà poi al necessario coordinamento e sollecito sia all’interno sia nei confronti delle “vecchie amministrazioni”, tramite i Suoi funzionari referenti (v.si anche quanto indicato al punto successivo) che rimangono UNICA INTERFACCIA nei confronti del pensionato.

Per quanto attiene la richiesta delle Associazioni di un coordinamento e supervisione da parte dei funzionari referenti dell’istituto nei confronti delle “vecchie amministrazioni”, sempre, la Direzione generale INPDAP nella riunione del 19 ottobre 2011 a Roma, ci ha comunicato di **non** poter svolgere questo compito in quanto INPDAP è ente solo erogatore delle pensioni e NON Ente Principale per le “vecchie pratiche” che rimangono ancora demedate, per ogni ricostituzione dei benefici pensionistici e previdenziali della 206, alla competenza delle “vecchie Amministrazioni” alle quali devono essere richiesti i benefici della 206 dagli aventi diritto.

Stante la rigidità dell’INPDAP su questo punto e la necessità di risolvere questa serissima criticità, riteniamo che debba intervenire la Presidenza del Consiglio per definire procedure snelle e rapidissime.

2.4. In diverse occasioni ci è stato segnalato che i nominativi dei referenti riportati nella circolare n. 3680/bis del 23 aprile 2009 non siano neppure stati informati, dalle loro strutture superiori, dell’incarico affidato creando non poco sconcerto da parte dei nostri assistiti. È doveroso segnalare che anche quando i Referenti risultano essere stati informati dalle loro strutture gerarchiche periferiche superiori, detti Referenti procedono anche loro al consueto “scarica barile”, distribuendo ai diversi funzionari interni competenti per ciascun beneficio ed indicando ai nostri associati di rivolgersi agli stessi per l’esito finale di ciascuna pratica. Tale operato deresponsabilizzante contribuisce a aumentare il girovagare infinito e umiliante dei nostri associati.

Abbiamo richiesto all’INPDAP centrale che i referenti a suo tempo nominati nelle sedi periferiche e per i quali abbiamo richiesto l’aggiornamento, si prendano carico di ciascuna pratica garantendone la chiusura, coinvolgendo ovviamente a propria struttura interna ma rimanendo UNICA INTERFACCIA, come al punto precedente, nei confronti di ciascun pensionato.

2.5. Richiamando quanto già riportato nel nostro verbale del 7 ottobre 2009 riferito all’incontro delle Associazioni con i Comitati di Verifica e Vigilanza di INPS ed INPDAP, per quanto attiene in particolare il punto 7 e relativi sotto punti, dobbiamo ancora una volta riconfermare la necessità e l’urgenza, da parte dell’INPDAP, di attuare una più concreta e maggiore supervisione anche sul buon operato di altre amministrazioni , quelle competenti all’epoca

della prima costituzione di pensione ed alle quali l'INPDAP richiede anche la ricostituzione delle stesse pensioni e dei trattamenti di buonuscita ai sensi della legge n. 206/2004.

La verifica dell'operato delle strutture INPDAP ci è molto più difficile in quanto, come già precisato, la gestione è affidata alle strutture periferiche e le posizioni sono distribuite molto più capillarmente sul territorio nazionale rispetto ai pensionati INPS. Comunque ove siamo riusciti ad esaminare nel dettaglio le singole pratiche abbiamo evidenziato molte anomalie.

Per ovviare alle problematiche segnalate ai punti 2.4 e 2.5 la Direzione Generale INPDAP ci ha comunicato, nella riunione del 19 ottobre 2011 a Roma, la prossima operatività accentrata presso una delle sedi INPDAP di Roma che dovrebbe superare le anomalie segnalate riguardanti in senso stretto l'istituto. Monitoreremo attentamente la operatività dell'Istituto nei prossimi mesi per verificare il buon funzionamento delle procedure a seguito della modifica organizzativa annunciata.

Dobbiamo peraltro segnalare il positivo e costante impegno del Comitato di Vigilanza INPDAP, fino al suo scioglimento a dicembre 2011, nel ricercare soluzioni alle molteplici problematiche in evidenza dalle Associazioni.

3) Le Casse private e Casse speciali bancarie

Si evidenzia la mancata e quasi generalizzata applicazione dei benefici pensionistici

3.1 ai lavoratori autonomi e liberi professionisti da parte delle Casse Private di previdenza (ENPAM, ENPAP, INARCASSA ecc..) malgrado i recenti interventi da parte del Ministero del Lavoro;

3.2 ai dipendenti ex bancari con pensioni attualmente erogate dagli istituti bancari e riferite alla gestione delle Casse speciali, a causa della mancata individuazione ancor oggi dell'ente di competenza preposto da individuarsi tra l'INPS o gli istituti bancari. In particolare per quest'ultimo punto segnaliamo alcuni casi a Torino e Genova riguardanti pensionati del gruppo Intesa (ex S.Paolo, COMIT ecc..).

ALTRE PROBLEMATICHE

4) Ministero della Salute. Criticità Sanitarie

4.1. Vengano finalmente fornite altresì istruzioni e circolari dal Ministero della Salute alle diverse regioni come richiesto al Tavolo tecnico dell'8 aprile 2009 affinché il riconoscimento dei benefici sanitari previsto dall'art. 9 della 206/2004 sia effettivamente fruibile dagli aventi diritto anche al di fuori della regione di residenza. Registriamo che pur essendo tali benefici stabiliti da una legge nazionale e quindi a valere su tutto il territorio nazionale, le vittime del terrorismo e loro familiari ne sono inspiegabilmente esclusi fuori regione.

4.2. Sia applicato da ogni singola regione il rimborso delle prestazioni psicoterapiche private previste dall'art. 6 comma 2 della legge senza alcuna limitazione.

5) Ministero del Lavoro-Collocamento agevolato con priorità rispetto ad ogni altra categoria.

Sia ripristinata l'operatività della legge sul collocamento agevolato a favore delle vittime del terrorismo e dei loro familiari.

Per quanto attiene il collocamento preferenziale a favore delle vittime del terrorismo e dei loro stretti familiari, nell'attesa di un intervento legislativo "ad hoc" di una completa rivisitazione della materia (depositata quale ulteriore proposta legislativa nella ultima versione l'8 aprile 2009 ai Tavoli Tecnici), si registra attualmente addirittura la inefficacia del diritto tutt'ora vigente ed intangibile. Nell'immediato si rende necessari quanto meno l'applicazione concreta, immediata dell'art.1 comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni e integrazioni che prevede espressamente la precedenza assoluta delle vittime del terrorismo e loro familiari nelle assunzioni agevolate rispetto a tutte le altre categorie che fruiscono di tale agevolazione. Anche per quanto concerne questo beneficio, l'inclusione del periodo aggiunto dall'art. 5 comma 7, del Decreto legge 8 luglio 2010, n. 102 e la legge 11 marzo 2011, n. 25 hanno di fatto completamente precluso l'esercizio del diritto in quanto le vittime del terrorismo e loro familiari, pur rimanendo destinatarie a pieno titolo di un beneficio di legge che non è stato abrogato, non possono PARADOSSALMENTE fruirne in quanto non risultano tra le categorie destinatarie dei due fondi di riserva ai quali i datori di lavoro posso attingere per colmare le percentuali di obbligo previste dalla legge n. 68/99 a favore delle categorie più deboli (disabili ecc..).

6) Ministero della Difesa- Ministero dell'Interno. La corretta applicazione dell'art. 6, comma 1, della legge sulla valutazione dell'invalidità complessiva e aggravamento

Siano fornite dettagliate istruzioni da parte del Ministero della difesa alle Commissioni Mediche Ospedaliere militari affinché siano correttamente ed uniformemente seguite dalle stesse, le disposizioni previste dal regolamento n. 181 DPR del 30 ottobre 2009 per le corrette valutazioni dell'aggravamento e/o revisioni per l'accertamento dell'invalidità complessiva delle vittime del terrorismo. In particolare, in aggiunta a diverse inosservanze riscontrate sulle valutazioni delle CMO alla normativa del Regolamento, si segnala anche che per la patologia di cui sono comunemente affetti le vittime del terrorismo, il disturbo post traumatico da stress, la relativa quantificazione della percentuale invalidante stabilita dalle CMO è risultata abissalmente inferiore, a parità di gravità, a quanto determinato per diversi casi in cui era stata richiesta la quantificazione dell'invalidità complessiva (comprensiva anche del danno morale) attenendosi agli stessi criteri e calcoli poi integralmente recepiti dallo stesso Regolamento: per comparazione rinviamo ai dati fornitici ai Tavoli tecnici nella seduta del 12 gennaio 2009. Per maggiore dettaglio si rinvia alle lettere di AIVITER del 10 novembre 2010 al Ministero della Difesa (all.to 1.2) e 17 novembre 2010 al Ministero dell'Interno all.to1.3., alle quali non è stata data concludente risposta se non una comunicazione interlocutoria del 20 gennaio 2011 dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa al Dipartimento del Coordinamento Amministrativo (DICA) della Presidenza del Consiglio. Un pronto e soddisfacente intervento dirimente del Ministero della Difesa consentirebbe di bloccare -spiacevoli ed inopportuni contenziosi giudiziari che sempre più numerosi sono promossi dalle vittime, a causa delle valutazioni contestate delle misure di invalidità di diverse Commissioni Mediche Ospedaliere.

B) Quanto non è invece stato riconosciuto per le interpretazioni restrittive dei diversi Enti da risolvere immediatamente, come più volte recepito da diversi Esecutivi in Ordini del Giorno presentati ai due rami del Parlamento con modalità bi-partizan, preferibilmente in via amministrativa o subordinatamente con interventi legislativi.

È essenziale, nell'applicazione ed interpretazione dei diversi benefici, attenersi a quanto indicato espressamente dalla Direttiva generale di indirizzo, emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 27 luglio 2007, al fine di garantire una coerente e coordinata attuazione della legge n. 206 del 2004.

Proprio nella PREMESSA alla stessa Direttiva, è testualmente riportato il seguente principio: *“È in forza del legame di appartenenza alla comunità democraticamente fondata che le vittime del terrorismo e delle stragi e dei loro familiari sono resi destinatari dalla legge n. 206 del 2004 di una NORMATIVA affatto SPECIALE, caratterizzata da istituti particolarissimi che postulano, IN EGUAGLIANZA DI POSIZIONI, tra gli appartenenti alla medesima categoria, benefici economici, fiscali, assistenziali, pensionistici e previdenziali, anche IN DEROGA ALLE NORME PREVISTE DAI SINGOLI ORDINAMENTI.”.*

È del tutto evidente che, a nostro avviso, il Ministero del Lavoro, tutti gli organismi pensionistici (INPS, INPDAP ed altri) nonché gli altri ministeri e Enti coinvolti debbano applicare i benefici di competenza attenendosi a tale principi.

Come pure si rende ormai improrogabile dare concretezza al dispositivo riformulato proprio dall'Esecutivo, rappresentato dal sottosegretario di Stato per la Giustizia Caliendo nella seduta n. 462 del 18 novembre 2010 al Senato ed approvato all'unanimità che: “Impegna il Governo a proseguire la promozione ed il sostegno di ogni iniziativa volta a rimuovere ostacoli che impediscono alle vittime del terrorismo e loro familiari di accedere ai diritti loro riconosciuti, in base a quanto già previsto dalla legislazione vigente, onde riaffermare, mediante la piena ed attuale efficacia delle norme, i principi che sono alla base della legge 3 agosto 2004, n. 206; impegna inoltre il Governo a valutare le proposte di modifica legislativa e le osservazioni di AIVITER e dell'Unione familiari vittime per stragi”.

Malgrado l'autorevolezza della Direttiva, della dichiarazione del sottosegretario Caliendo a novembre 2010 e della Relazione del Commissario Fiore del 2007, persistono molteplici discutibili interpretazioni restrittive da parte degli Enti pensionistici e di alcuni Ministeri, riguardanti numerose ed importantissime criticità applicative della legge che non hanno finora trovato soluzione in interpretazioni amministrative benché fosse del tutto possibile. Tanto che, nonostante le note premure legate all'età avanzata ed alle precarie condizioni fisiche di molti dei nostri associati, in assenza di alcun riscontro da parte dell'organismo deputato dalla Presidenza del Consiglio, siamo stati costretti a ripresentarle sempre alla

Presidenza del Consiglio e sperando finalmente che possano trovare soluzione in forma di proposte di "nuovi" interventi legislativi seppure IMPROPRI in quanto assolutamente forzati.

Preferendo ovviamente che a tali criticità possano essere trovate, in alternativa all'intervento legislativo, soluzioni amministrative, l'auspicio delle Associazioni è che finalmente si trovi comunque immediata definizione da parte dei ministeri ed enti competenti, coinvolgendo a tale fine "in primis" il Ministero del Lavoro.

Le problematiche tutte di natura pensionistica che attendono soluzioni positive diverse rispetto a quanto restrittivamente applicato dagli Istituti sono le seguenti:

-il processo generale di opportuna parificazione eliminando ingiustificate sperequazioni di trattamento pensionistico diretto tra le diverse categorie di beneficiari applicati in particolare a sfavore dei familiari pensionati degli invalidi in vita *;

-la mancata attribuzione anche ai familiari degli invalidi, subentrati allo stato anagrafico dell'invalido successivamente all'attentato terroristico, dei benefici pensionistici e previdenziali da cui sono oggi inspiegabilmente esclusi (v.si art. 3 comma 1 ed anche ODG 9/3778/7 Cazzola alla Camera recepito dal Governo il 19 novembre 2010) *;

-la risoluzione delle spinose questioni della ingiusta esclusione dai benefici pensionistici dei 4 invalidi con inabilità superiore all'80%, art. 4 comma 2 della legge, che soggetti minori al momento dell'evento terroristico non erano alla stessa data titolari di posizioni assicurative aperte *;

-l'applicazione letterale di carattere generale dell'art. 4 comma 2 bis, riguardante gli invalidi con inabilità pari o superiore al 25% per i quali la norma recita testualmente "la misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata,...". Intendendo quale corretta applicazione che la retribuzione annua integralmente percepita e maturata sia rappresentata dalla somma a titolo di competenze di tutte le voci retributive continuative, saltuarie od occasionali percepite e maturate, nel periodo in considerazione, complessivamente corrisposte dal datore di lavoro all'avente diritto, al lordo di ogni trattenuta e non, come interpretato restrittivamente dall'INPS, che si è limitata a considerare la sola retribuzione pensionabile, quella assoggettata a contributi previdenziali e non considerando la RETRIBUZIONE INTEGRALMENTE PERCEPITA E MATURATA che è ben superiore rispetto alla retribuzione pensionabile. *

**Il contenuto di uno degli emendamenti presentati al Senato, il 12/07/2011 nel corso dei lavori della Manovra 2011, il 5 novembre 2011 per la legge di Stabilità, il 18/02/2012 nel Milleproroghe successivamente ritirati a seguito della fiducia richiesta dall'Esecutivo o per inammissibilità. L'emendamento è stato nuovamente presentato il 20/03/2012 al Senato per la discussione del decreto legge sulla semplificazione per lo sviluppo ma respinto per inammissibilità.*

--riconoscimento del 7,5% sull'intera retribuzione pensionabile, art. 2 comma 1, considerando in essa anche l'indennità integrativa speciale per i pensionamenti nel pubblico (alcuni casi nella scuola) avvenuti entro il 31 dicembre 1994*.

Al momento l'INPDAP per tali pensioni ne sta dando un'applicazione restrittiva, maggiorando del 7,5% il solo stipendio ed escludendo la indennità integrativa speciale, costituendo di fatto un'applicazione anticostituzionale della norma in quanto, come noto, per gli altri pensionati aventi decorrenza della pensione successivamente al 31 dicembre 1994, il 7,5% viene applicato sulla intera retribuzione pensionabile e cioè sullo stipendio maggiorato della I.I.S.

Tale criterio più estensivo dovrebbe essere quindi applicato, tenendo conto anche della specialità della legge 206/2004, sia per evitare anticostituzionalità applicativa sempre su tali pensioni sia per ottemperare alla già citata premessa alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007 in merito all'eguaglianza di prestazioni tra le diverse categorie. Da segnalare che nell'incontro del 19 ottobre 2011 l'INPDAP centrale ha riconfermato l'ennesima chiusura sul punto mentre le Associazioni si sono riservate la presentazione di ulteriore documentazione (decreti di altre amministrazioni approvati dalla Corte dei Conti ecc..) a sostegno della richiesta.

-Il riconoscimento del beneficio corrispondente alla retribuzione della qualifica superiore, se più favorevole ed in alternativa alla maggiorazione del 7,5%, da attribuire "tout court" senza alcuna limitazione, agli ex dipendenti del settore privato che ne avessero fatto richiesta prima del 1 dicembre 2007, nel periodo di piena vigenza del precedente disposto dell'art. 2 comma 1 Legge n. 206/204*.

**Il contenuto di uno degli emendamenti presentati al Senato il 5 novembre 2011, per la legge di Stabilità successivamente ritirato a seguito della fiducia posta dall'Esecutivo, e il 18/02/2012 nel Milleproroghe dichiarato inammissibile. L'emendamento è stato nuovamente presentato il 20/03/2012 al Senato per la discussione del decreto legge sulla semplificazione per lo sviluppo ma respinto per inammissibilità.*

Per un maggior dettaglio della posizione delle Associazioni su tale e precedente criticità interpretative applicate dall'INPS, rinviamo ad all.to 1 lettera AIVITER del 5 novembre 2010 ed alla comunicazione del 26 luglio 2010.

-il riconoscimento congruo e ben più significativo di quello ad oggi attribuito dall'INPDAP ed anche dall'INPS per i 10 anni di buonuscita aggiuntiva riguardanti la riliquidazione di vecchie situazioni. Riconfermiamo il nostro più totale dissenso in merito al criterio seguito dall'INPDAP ma anche dall'INPS- Min. Interno di ancorare la base di calcolo alle retribuzioni annue allora percepite, senza operare alcuna rivalutazione (v.si circ. n. 15/2008 INPDAP). Infatti malgrado quanto già precedentemente indicato in premessa dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio del luglio 2007, l'INPDAP e l'INPS, nell'applicare tale importante beneficio, si attengono rigidamente a quanto stabilito dai loro ordinamenti, liquidano ai valori retributivi correnti alla data di cessazione del servizio e non attuano alcuna rivalutazione, a differenza di quanto invece previsto per i lavoratori autonomi per i

quali, in assenza di trattamento di fine rapporto e per parificazione di trattamento ai dipendenti privati e pubblici, il legislatore ha inserito un provvedimento aggiuntivo “ad hoc” , l’art. 3 comma 1 bis della 206. Detto provvedimento legislativo che prevede espressamente per i lavoratori autonomi la rivalutazione dell’indennità del trattamento equipollente di fine rapporto ha però, sotto il profilo applicativo, fatto conseguire l’ennesima e paradossale disparità di trattamento nei confronti dei dipendenti pubblici e privati - ai quali tale rivalutazione non viene riconosciuta da INPS e INPDAP- e svilendo tali loro importanti benefici in misura mortificante. Ad esempio la riliquidazione dell’INPDAP agli eredi di un poliziotto deceduto nel 1979 a seguito di attentato terroristico è risultato pari, per il riconoscimento ripetiamo di ben 10 anni di ulteriore liquidazione, calcolata su valori retributivi del 1979 e senza rivalutazione al 26 agosto 2004 (come invece previsto per i lavoratori autonomi) all’astronomico importo complessivo di euro 1.192, ben 100 euro per ogni anno di liquidazione da suddividersi tra gli eredi .!!!!!!!1 Si sottolinea ancora una volta come l’applicazione restrittiva di INPS e INPDAP rappresenti l’ennesima violazione al principio di “eguaglianza di prestazioni” tra le diverse di categorie indicata in PREMESSA dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio del 27 luglio 2007;

-Il mancato INGIUSTIFICATO riconoscimento ai dipendenti privati, da parte del Ministero dell’Interno sulla base dei conteggi forniti dall’INPS, del trattamento aggiuntivo, previsto dall’art. 2 comma 1 della legge, rappresentato dall’incidenza del 7,5% o della maggior retribuzione della qualifica superiore sulla normale liquidazione corrisposta alla cessazione dell’attività, che non viene attribuito. Al contrario, l’INPDAP riconosce integralmente detto beneficio ai dipendenti pubblici.

- Il riconoscimento, fino ad oggi ingiustamente negato dal Ministero dell’Interno e dagli Ministeri competenti, dell’assegno vitalizio mensile di € 1.033 previsto dall’art. 5 comma 3 della legge , per diritto proprio anche ai superstiti degli invalidi con inabilità pari o superiore al 25%, alla morte degli stessi invalidi, ignorando le disposizioni fornite dalla Direttiva emanata dal Gabinetto dello stesso Ministero dell’interno il 20 dicembre 2004.

La soddisfacente e pronta soluzione alle problematiche sopra evidenziate con interpretazione amministrativa oppure in via subordinata con interventi legislativi, consentirebbe di bloccare spiacevoli ed inopportuni contenziosi giudiziari che sempre più numerosi stanno per essere promossi dalle vittime e dai loro familiari a causa delle interpretazioni restrittive degli Enti pensionistici.

C) Il recepimento con interventi legislativi proposti dalle Associazioni che offre espressamente la risoluzione di altri problemi d'interesse generale assolutamente prioritari e non più differibili, da tempo all'attenzione dei Tavoli tecnici e recepiti da diversi Esecutivi nell'ambito di Ordini del Giorno presentati con modalità bi-partizan ai due rami del Parlamento.

Quest'ultime tematiche sono ad esempio le seguenti:

- con formula semplificata, di poter applicare in via definitiva la clausola oro ai trattamenti pensionistici (art. 7) , sollevando gli Enti pensionistici dalle numerose difficoltà attuative del beneficio ad invarianza della vigente normativa; segnaliamo che al momento il beneficio non viene ancora riconosciuto o qualora applicato, viene attribuito in via provvisoria, confusamente e con le consuete modalità estremamente restrittive, senza aver chiarito, con la necessaria trasparenza, i criteri applicativi *;

-il congelamento dei requisiti in vigore al 31 dicembre 2007, per le pensioni di anzianità e vecchiaia stabiliti dai singoli enti pensionistici *;

-la riliquidazione delle speciali elargizioni, operata sino ad ora con criteri di dubbia equità (art. 5 comma 2) .

-la rivalutazione delle percentuali di invalidità in sede di aggravamento con la determinazione di una percentuale omnicomprensiva, anche del danno biologico e morale, pari al raddoppio della percentuale di aggravamento riscontrata in sede di aggravamento fisico (art. 6 comma 1);

- l'estensione degli assegni vitalizi mensili, in atto previsti soltanto in favore dei familiari dei caduti e degli invalidi in misura pari o superiore al 25% , anche ai familiari degli invalidi nella stessa misura, ancora in vita *. L'accoglimento consentirebbe contestualmente di risolvere anche l'ultima criticità interpretativa già segnalata al paragrafo B) .riferita all'art. 5 comma 3;

- la cancellazione dell'improvvido termine, considerato perentorio dalla giurisprudenza, di sei mesi dall'entrata in vigore della legge (art. 11 comma 1), pertanto al 26 febbraio 2005, interpretato da diversi tribunali quale termine di decadenza ultimo per la difesa delle vittime del terrorismo ed impedendo loro la sacrosanta tutela in giudizio nei confronti delle diverse amministrazioni ed enti pensionistici per i numerosi benefici non riconosciuti e/o anche per le gravi e tardive inadempienze che rimarrebbero vergognosamente impunte;

.- il rimborso per gli invalidi di ogni spesa sanitaria anche in regime privato, in analogia a quanto previsto per il rimborso delle infermità originate da eventi traumatici per gli appartenenti alla Polizia di Stato;

* *contenuto di uno degli emendamenti presentati al Senato il 12/07/2011, nel corso della*

Manovra 2011, il 5 novembre 2011 per la definizione della legge di Stabilità, ma non recepiti per le note blindature dei relativi provvedimenti a seguito della fiducia richiesta dall'Esecutivo, ed il 18/02/2012 nel Milleproroghe ma dichiarato inammissibile.

- la predisposizione di un intervento legislativo “ad hoc” che preveda una completa rivisitazione della materia del collocamento agevolato a favore delle vittime del terrorismo e dei loro familiari ; al riguardo si rinvia ad una prima bozza quale ulteriore proposta legislativa nella ultima versione depositata l’8 aprile 2009 ai Tavoli Tecnici presso la Presidenza del Consiglio. Tale intervento legislativo, sarà a seguire di quanto già precisato, per ripristinare immediatamente il diritto intangibile sancito dai primi due periodi del comma 2 dell’art. 1 della legge 23 novembre 1998 n. 407 che rimangono attualmente in vigore ma che risultano inefficaci (v.si ultima parte all.to 4);

-l’emanazione di un nuovo decreto /circolare sulle borse di studio con elevazione degli importi utilizzando tutto il plafond disponibile

.....

La favorevole soluzione delle i problematiche prioritarie riportate ai precedenti punti B) e C) fortemente auspicata dai nostri associati, poste da tempo e non più rinviabili, potrebbero finalmente di poter dare operatività a ben dieci ordini del giorno e diverse mozioni che hanno impegnato al buon esito gli Esecutivi Prodi, Berlusconi e Monti negli ultimi cinque anni. Nel dettaglio partendo dagli ultimi approvati a ritroso:

O.D.G alla Camera 9/4940-A/8 Barani, Cazzola del 13 marzo 2012, 9/04829-A/012 del 16 dicembre 2011, 9/4357-A/2.Cazzola del 21 giugno 2011, seduta n. 462 Senato del 18 novembre 2010, alla Camera n.9/3778/30 (Rossa) e 9/3778/7 del 19 novembre 2010 (Cazzola), nonché n. 9/2936-A/179 e 9/2936-A/75 del 16 dicembre 2009, O.d.G. 9/1713/14 alla Camera il 13 novembre 2008, O.d.G. A.S. 1817 bi-partisan, al Senato il 13 novembre 2007 nonché numerose altre presentazioni di emendamenti alle Camere in occasione dei provvedimenti legislativi più importanti (, Sviluppo, Stabilità, Milleproroghe, Semplificazione ecc..) che non hanno avuto seguito per la costante richiesta di votazioni di fiducia imposte dai diversi esecutivi.

A tali interventi si è aggiunta la superiore istanza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che, in occasione della Giornata della Memoria dello scorso 9 maggio, ha invitato il Governo a sciogliere tutti i nodi che non consentono la piena attuazione della legge. Da segnalare ancora altri dispositivi che chiedono al Parlamento ed alle Istituzioni di impegnarsi in tal senso e che sono stati approvati all’unanimità, oltre che da molti enti locali e Regioni, dall’Assemblea nazionale delle Province e dall’Assemblea nazionale dell’ANCI.

Iniziativa tutte che ad oggi sono ben lungi dall’aver trovato soluzioni, sia sul piano amministrativo, per ciò che in migliore interpretazione delle norme della L. 206/2004 si sarebbe potuto già applicare con un minimo di “decisionismo”, sia sul piano legislativo, cui si continua a rinviare necessariamente per aspetti innovativi e migliorativi della legge. Tutto ciò avviene nonostante le note premure legate all’età avanzata ed alle precarie condizioni fisiche di molti dei nostri associati.

CONCLUSIONI

Le cose da fare urgentemente, sono le seguenti:

- 1) *IMMEDIATAMENTE* procedere allo smaltimento delle pratiche arretrate ed al riconoscimento di quanto necessariamente dovuto da parte INPDAP , INPS ed altre Casse Previdenziali, dal Ministero della Salute, della Difesa, interno ecc riportati al punto A)
- 2) *Dare la più tempestiva e positiva soluzione da parte dell'Esecutivo , possibilmente entro la prossima definizione di future leggi, a tutte le problematiche poste ai punti B) e C) preferibilmente con interpretazione amministrativa ovvero con interventi legislativi in corsia preferenziale. **I testi dei sette interventi legislativi più urgenti ed indifferibili che ricomprendono le criticità più urgenti ed evidenziate con ASTERISCO ai punti B) e C) sono già stati elaborati dalle Associazioni e da tempo sono stati resi noti alla Presidenza del Consiglio. Detti interventi legislativi complessivi **comportano oneri** (sulla base dei conteggi da noi elaborati considerando il censimento della popolazione beneficiaria e i criteri di computo mutuati dalla Relazione tecnica della legge n. 206/2004 bollinati dalla Ragioneria generale dello Stato) **per l'anno 2012 poco più di € 9.900.0000, per il 2013 circa € 9.000.000 e poco al di sotto di € 9.200.0000 per il 2014, valori correnti per gli anni successivi.** E' inoltre essenziale dare completa attuazione della legge, anche attraverso le indicazioni fornite in precedenza dalle Associazioni su tutte le altre proposte poste all'attenzione ai Tavoli tecnici alla Presidenza del Consiglio per i conseguenti rapidi provvedimenti riguardanti la programmazione anche degli interventi legislativi già proposti riguardanti le problematiche residuali ai punti B) e C) o quelli ulteriori che si dovessero rendere necessari. Ci riferiamo alle residuali problematiche pensionistiche, assistenziali, sanitarie e aggravamento nonché alla definitiva soluzione, con interventi legislativi, delle criticità relative al collocamento, borse di studio ecc-..***
- 3) *L'assicurazione da parte dell'Esecutivo che nell'attuazione del prossimo provvedimento legislativo nella Delega fiscale, nell'ambito della revisione delle agevolazioni fiscali, RIMANGA confermata integralmente l'attuale regime di esenzione totale dalle imposte per le pensioni, indennità , assegni vitalizi e borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e loro familiari, che ci risultano essere state censite tra le 720 voci*

all'esame sull'erosione fiscale e già indicate ai punti 37, 65 nell'allegato C-bis all'art. 40 comma 1-ter (versione originaria) della legge n. del 15/07/2011 n. 111.

4) *Considerato il risultato deludente dei numerosi incontri presso la Presidenza del Consiglio del precedente Esecutivo con il coordinamento dell'ex Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta, per superare le numerose criticità relative alla completa attuazione della 206, si rende necessario ed indifferibile, al fine di assicurare un più efficace coordinamento, rendere operativo presso la Presidenza del Consiglio, un commissario di rango. Tale soggetto dovrà essere investito di rappresentatività generale e facoltà di intervento adeguati per dipanare le numerosissime criticità applicative evidenziate ai tavoli tecnici e inviate ai diversi ministeri, riguardanti*

1) sia il profilo normativo-interpretativo delle questioni

2), sia la verifica di gestione dei benefici da erogarsi da parte dei diversi enti pensionistici e da altri enti competenti per benefici di altra natura,

3) sia la necessaria e spedita elaborazione degli interventi legislativi che si ritenessero necessari, attività anche questa che non può essere ulteriormente rinviata.

Da tempo le associazioni hanno individuato, nell'ambito del tavolo tecnico tra i funzionari dei ministeri presenti presso la Presidenza del Consiglio, la persona adatta e preparata su tutte le molteplici criticità, ma a tale indicazione l'Amministrazione competente non ha ritenuto dare seguito.

I Governi precedenti purtroppo non hanno mantenuto le promesse fatte e a tutt'oggi la legge 206/2004, malgrado le più ampie assicurazioni forniteci, è rimasta da quasi otto anni dalla sua entrata in vigore, come dettagliatamente indicato, in gran parte inattuata ed addirittura inefficace come nel diritto alle assunzioni obbligatorie.

Chiediamo che sia fatto ogni sforzo perché TUTTI i diritti riconosciuti trovino pronta attuazione. Ci rifiutiamo di rimanere ingabbiati da una logica strettamente ragionieristica contabile ove, per l'insensibilità di taluni, non si riescono neppure a trovare le modeste risorse necessarie per corrispondere quanto dovuto, a fronte dei gravi lutti e delle sofferenze sopportate.

Si chiede oggi al Paese giustamente LACRIME E SANGUE. Ma questo è un prezzo che non può essere richiesto alle Vittime del Terrorismo e familiari. Noi lacrime oggi non ne abbiamo più, le abbiamo versate tutte! E sangue i nostri caduti e invalidi ne hanno versato fin troppo!!!

Sia resa finalmente giustizia !

Roma, 22 marzo 2012

Per

AIVITER

Roberto C. Della Rocca

Per

UNIONE FAMILIARI VITTIME PER STRAGI

Paolo. Bolognesi

Per una più dettagliata disamina delle criticità pensionistiche segnalate ai punti A) e B) rinviamo anche alla corrispondenza AIVITER:

All.to 1.1 lettera del 5 novembre 2010;

Per la disamina più dettagliata riguardante il punto 6 del paragrafo A) problematiche per la valutazione dell'art. 6 comma 1 della legge da parte delle CMO del Ministero della Difesa rinviamo anche alla seguente corrispondenza AIVITER:

All.to 1.2 lettera del 10 novembre 2010 al Min. della Difesa;

All.to 1.3 lettera del 17 novembre 2010 al Ministero dell'interno con allegata memoria del 10 novembre 2010 al Min. della Difesa

Per un rinvio più preciso e puntuale normativo alle criticità interpretative indicate al paragrafo B) ed agli interventi legislativi proposti per il paragrafo C) riportiamo:

All.to 1.4: -Testo coordinato aggiornato della legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni- artt. 1 e 2 legge 23 novembre 1998, n. 407 sul collocamento agevolato

Raccomandate A/R anticipate via fax

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Segretariato Generale

Dipartimento del Coordinamento Amministrativo

Via della Mercede, 9

c.a.p. 00187 Roma

c.a. Dr.ssa Diana Agosti

fax 06 7794802

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DiREZIONE Generale per le politiche previdenziali

Div. VI

Previdenza ed assistenza gestita da Enti di diritto privato

via Flavia, 6

00187 Roma

c.a. Prof. G. Geroldi

fax 06 36212600

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Divisione III della Direzione generale delle risorse umane e affari generali

via Flavia, 6

00187 Roma

c.a. Segretariato Generale

fax 06 47887182

INPS

Direzione Generale

Via Ciro il Grande, 21

00144 Roma

c.a. Dr. Mauro Nori

fax 06 59647081

INDAP

Direzione Generale

Via Ballarin,42

00142 Roma

C.a. Dr. Gala

Fax 06 51017296

Oggetto: sollecito per l'applicazione da parte di enti privati dei benefici pensionistici della legge n. 206/2004 e successive modificazioni nonché per la definitiva soluzione di altre problematiche della stessa natura da tempo evidenziate.

Abbiamo avuto notizia che la Direzione Generale per le politiche previdenziali in indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha dato finalmente istruzioni all'ENPAP ed INARCASSA di provvedere al riconoscimento dei benefici pensionistici, in favore della Dr.ssa Iliana Coppo e dell'Ig. Angelo Sibilla di Genova, previsti dalla legge n. 206/2004 e successive modificazioni e integrazioni recante : "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice".

Al riguardo mentre esprimiamo il nostro compiacimento per l'esito di tali casi, di cui comunque a breve auspichiamo le corrette definitive ricostituzioni pensionistiche con le correlate totali esenzioni fiscali e le

liquidazioni degli arretrati corrispondenti compreso il riconoscimento degli interessi legali per ritardato pagamento richiediamo , nel contempo un cortese pronto intervento anche per gli altri aventi diritto all'epoca segnalati e per i quali non ci risultano ancora interventi attuativi. Ci riferiamo a:

- Dr. Luigi Solera Gianolio di Torino da parte di ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici.);
- Dr. Enrico Boffa di Torino da parte del Fondo Negri.

L'intervento positivo lo richiediamo anche a favore della Sig. ra Vincenzina Pedratti (vedova della vittima del terrorismo Eros Robbiani il cui attestato è stato rilasciato recentemente dal Ministero dell'interno – Area 1 di Roma ed anche inviato all'Ente pensionistico competente) quale beneficiaria di pensione indiretta INARCASSA nonché per ogni altro beneficiario familiare o vittima diretta del terrorismo che abbia presentato domanda di riconoscimento dei benefici pensionistici e fiscali con competenza di qualsivoglia ente pensionistico di diritto privato.

Con l'occasione evidenziamo che non risultano a tutt'oggi sciolti i nodi applicativi e procedurali per quanto attiene l'individuazione dell'Ente di competenza – INPS o Istituti bancari tramite le Casse Speciali- per i soggetti le cui pensioni sono attualmente erogate dagli Istituti bancari. Con l'auspicio che sia sciolto senza indugi la problematica della competenza e sottolineando la necessità 'ormai improrogabile di assicurare agli interessati finalmente il riconoscimento di ogni beneficio pensionistico di legge ad oggi negato, segnaliamo i nominativi di alcuni associati in tale situazione di cui abbiamo evidenza. Trattasi del Dr. Gianpaolo GIULIANO e Giovanni BERARDI entrambi di Torino con pensioni erogate attualmente dall'Istituto bancario Intesa - S. Paolo sede di Torino.

Si segnala ancora una volta che, malgrado le nostre precedenti segnalazioni e le assicurazioni fornite ad alcuni interessati, non risultano ancora operative le procedure per l'erogazione delle indennità delle cosiddette "due annualità" ai superstiti, dei caduti e degli invalidi con inabilità complessiva superiore o uguale al 25% dipendenti di enti pubblici e militari, da parte delle sedi INPDAP territorialmente competenti per città di residenza che dovranno attenersi, per la determinazione dell'indennità, alle indicazioni previste dalla nota INPDAP n. 58/2009. I superstiti beneficiari di cui abbiamo evidenza sono: la Sig. ra Cipollone Nives di Torino(vedova di Maurizio Puddu), la Sig.ra Donati Margherita di Roma (vedova di Della Scala Francesco), la Si.ra Bernadette Maria Costa di Genova (vedova di Fausto Cuocolo).

Siamo costretti ancora a ritornare su recentissime posizioni restrittive da parte dell'INPS su alcuni benefici pensionistici per i quali si rende necessario quanto prima dare interpretazioni diverse che auspichiamo conformi a quelle della nostra associazione e che riportiamo di seguito.

Ci riferiamo in particolare all' applicazione di carattere generale dell'art. 4 comma 2 bis delle legge in oggetto che per quanto attiene **"la misura del trattamento di quiescenza pari all'ultima retribuzione annua**

integralmente percepita e maturata... l'INPS la identificherebbe erroneamente nella retribuzione pensionabile. Mentre, e non soltanto a nostro avviso, è del tutto pacifico che per **retribuzione annua integralmente percepita e maturata si intenda la somma a titolo di competenze di tutte le voci retributive continuative, saltuarie od occasionali corrisposte, dal datore di lavoro all'avente diritto nel periodo in considerazione, al lordo di ogni trattenuta.**

Si richiede anche di rivedere la posizione INPS in merito al mancato accoglimento del riconoscimento del beneficio corrispondente alla retribuzione della qualifica superiore, se più favorevole ed in alternativa alla maggiorazione del 7,5%, da attribuire "tout court" senza alcuna limitazione, agli ex dipendenti del settore privato, da un nostro censimento non più di una ventina di posizioni, che ne avessero fatto richiesta prima del 1 dicembre 2007 (nel periodo di vigenza del disposto originario dell'art. 2 comma 1 della Legge n. 206/204). Evidenziamo l'estrema esiguità dei beneficiari e l'assoluta impossibilità legale di estensione ad altre categorie per le quali seppur in futuro, sussiste la possibile parificazione pensionistica alle vittime del terrorismo, essa trova limite invalicabile alla vigente normativa (che dal 1 gennaio 2007 prevede il solo beneficio del 7,5% e non più l'esercizio della possibile altra opzione).

Si chiede agli Enti destinatari della presente, all'auspicato recepimento delle nostre interpretazioni, di intervenire sull'INPS affinché proceda alla pronta revisione delle pensioni di prima ricostituzione già lavorate rielaborandole sulla base dei nuovi orientamenti.

Sempre per quanto attiene l'INPS si operi finalmente alle ricostituzioni anche delle seconde pensioni ai sensi di legge, in ottemperanza al punto 4.2 della Sua circolare n. 98/2008, che risultano al momento totalmente inevase così come di procedere all'integrale smaltimento dell'arretrato sulle prime pensioni.

Si sollecita inoltre che vengano impartite istruzioni da parte dell'INPS centrale alle sue sedi periferiche affinché le stesse provvedano a liquidare finalmente gli interessi legali, anch'essi in esenzione di imposta, previsti dalla legge per ritardato pagamento, a decorrere dal 26 agosto 2004, delle spettanze dovute a tutti i beneficiari a seguito delle ricostituzioni delle pensioni. Ci viene segnalato che diverse sedi giustificano il mancato adempimento nell'assenza di precise istruzioni da parte della Direzione Centrale dell'Istituto.

Per completare la materia pensionistica seppur parzialmente, volendo in questa fase ricomprendere anche le criticità prioritarie evidenziate nell'ambito dei tavoli tecnici dell'aprile 2009 e per le quali si era convenuto sulla necessità di ricorrere ad intervento legislativo indifferibile rinviato alla formulazione proposta nell'ambito della lettera alla Presidenza del Consiglio del 28 dicembre 2009 mentre per quanto attiene la richiesta della corresponsione degli assegni vitalizi mensili anche ai familiari degli invalidi in vita con inabilità non inferiore al

25% , si rinvia al testo legislativo proposto in allegato alla lettera consegnata al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio On. Le Giani Letta il 23 luglio 2008.

Quest'Associazione, come di consueto, resta a disposizione per ogni sopravveniente esigenza, riconfermando la propria disponibilità alla partecipazione ad eventuali incontri che dovessero ritenersi necessari al fine del perseguimento di un indirizzo condiviso tra le parti interessate.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Torino, 5 novembre 2010

Il Presidente AIVITER

Avv. Dante Notaristefano

Lettera Pres. Consiglio .Ministri, Ministeri, INPS, INPDAP del_5_novembre_2010

ALL.TO 1.2

Raccomandata A/R anticipate via fax

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Segretariato Generale
Dipartimento del Coordinamento Amministrativo
Via della Mercede, 9
00187 Roma
c.a. Dr.ssa Diana Agosti
fax 06 7794802



**ASSOCIAZIONE ITALIANA
VITTIME DEL TERRORISMO E DELL'EVERSIONE
CONTRO L'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DELLO STATO**

SEDE: PRESSO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TORINO

VIA GAUDENZIO FERRARI, 1 – 10123 TORINO

TEL 011.8125406 – FAX 011.812 2488

www.vittimeterrorismo.it - info@vittimeterrorismo.it

On. Avv. Ignazio La Russa

Ministro della Difesa

Via XX Settembre 8

fax 06/486721 00187 R O M A

On. Dott. Gianni Letta

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio

Piazza Colonna 370

fax 06/6797428 00187 Roma

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Segretariato Generale

Dipartimento Coordinamento Amministrativo

Via della Mercede 9

fax 06/67794802 00187 Roma

alla c.a. della Dr.ssa Diana Agosti

A nome dell'Associazione Italiana Vittime del terrorismo, ci permettiamo trasmettere la seguente:

MEMORIA

Valutazioni dell'aggravamento e/o revisioni per l'accertamento dell'invalidità complessiva delle vittime del terrorismo ai sensi dell'art. 6 legge 3 agosto 2004, n. 206.

Come è noto, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 30 ottobre 2009 è stato emanato il Regolamento attuativo recante i criteri medico legali per l'accertamento e la determinazione della invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo in applicazione dell'art. 6 della legge n. 206/2004.

Esaminando varie valutazioni effettuate da diverse Commissioni Mediche Ospedaliere Militari in applicazione del Regolamento, abbiamo riscontrato criteri estremamente differenziati con penalizzazioni molto significative sulle percentuali complessive di invalidità riconosciute.

Evidenziamo la necessità, come peraltro anche anticipato in occasione del confronto ai Tavoli tecnici prima dell'emanazione del regolamento, che vengano fornite, quanto prima, istruzioni precise da parte della Sanità Militare Centrale alle Commissioni Medico militari periferiche affinché vengano seguiti criteri applicativi uniformi per tutti gli invalidi vittime del terrorismo.

In particolare segnaliamo di seguito le più significative indicazioni da riportare alle Commissioni Ospedaliere Militari periferiche:

- A) Esempificazione delle corrette modalità applicative della formula prevista dal Regolamento per la determinazione dell'invalidità complessiva:
IC=DB+ DM+ (IP-DB).

In cui **IP** è la percentuale di invalidità da scegliersi tra la più favorevole tra quella determinata sulla base delle tabelle e **criteri** annesse al DPR n. 915/78 e successive modificazioni, le "cosiddette tabelle militari" - da attuarsi individuando patologie equivalenti previste nell'ambito delle stesse tabelle anche per le patologie non espressamente indicate quali ad esempio il Disturbo Post Traumatico da Stress- e quella stabilita dal decreto del Ministero della Sanità del 5/02/1992. **DB** è la percentuale del danno biologico determinato transitoriamente sulla base della tabella e criteri approvata dal Ministro del Lavoro il 12/07/2000, cosiddette Tabella INAIL 2000.

Riteniamo utile per la corretta esemplificazione della formula del Regolamento, rinviare alle simulazioni predisposte dal parte della direzione Medico Legale centrale del Ministero della Difesa, allegate alla comunicazione della Presidenza del Consiglio il 22 dicembre 2008 (all.ti 2.1 e 2.2) a riscontro della richiesta del 23 ottobre 2008 delle Associazioni Vittime del Terrorismo al sottosegretario Gianni Letta sui 4 casi (all.o 1.1), con allegate le relative valutazioni parziali da parte delle CMO (all.to 1.2), per i quali si era richiesto la valutazione dell'invalidità complessiva sulla base degli stessi criteri poi recepiti dall'attuale Regolamento. Le simulazioni avevano comportato anche la valutazione d'ufficio, da parte della Sanità militare centrale, della percentuale di

invalidità per i 4 casi da determinare applicando le tabelle militari (l'unica tra le tre valutazioni previste al regolamento, non precedentemente considerata dalle CMO).

Dall'attento esame del documento 2.2 richiamato, presentatoci dalla Sanità centrale del Ministero della Difesa in occasione del tavolo tecnico del 12 gennaio 2009 presso la Presidenza del Consiglio, si riscontra pure come nella formula, **non** si sia mai verificata l'asserita eguaglianza delle percentuali di invalidità di IP e di DB (danno biologico), come invece assunto quale costante da parte di alcune CMO. Infatti, come è noto, IP, di norma la valutazione percentuale ricavata dalle tabelle militari (sempre più favorevole rispetto alla valutazione espressa applicando le tabelle del Min. Sanità 1992), è a sua volta di gran lunga superiore alla corrispondente valutazione espressa secondo le tabelle indicate per la quantificazione di DB (danno biologico).

N.B. nello sviluppo matematico della formula del Regolamento riferita ai 4 casi di cui alle esemplificazioni riportate nell'allegato 2.2 non è stato considerato e quindi non conteggiato, l'incremento massimo previsto della misura percentuale del danno biologico (il 20/30%) espressamente poi previsto dalla versione definitiva del Regolamento stesso, che avrebbe comportato per tutti i 4 casi una invalidità complessiva superiore a quella indicata.

B) prevedere, per una giusta ed adeguata compensazione delle grandi sofferenze ed infermità patite, in particolare per gli invalidi vittime di atti di terrorismo e di stragi per eventi verificatisi negli anni di piombo (1969-1984), pertanto per soggetti rimasti invalidi oltre 30 anni or sono e che allora non poterono usufruire di alcuna assistenza psicologica e di altre tutele, l'applicazione da parte delle CMO delle misure massime discrezionali previste dal Regolamento e quindi:

1) l'incremento massimo del 30% di DB, il danno biologico determinato transitoriamente sulla base delle tabelle INAIL 2000, per le invalidità pari o superiori al 9% e l'incremento del 20% per le invalidità inferiori al 9%.

2) per la determinazione di **DM**, il Danno Morale, viene valutato applicando la frazione massima di 2/3 di DB, il quale a sua volta è espresso dalla percentuale derivante dalla valutazione dell'invalidità base delle tabelle INAIL 2000 incrementata dal 30% o 20%, come indicato dal punto 1.

C) Per quanto attiene la valutazione del disturbo Post Traumatico da Stress di cui è affetta la totalità degli invalidi vittime del terrorismo, si rende altresì necessario dare precise istruzioni alle diverse CMO le quali dovrebbero provvedere a quantificare la corrispondente percentuale d'invalidità, applicando le tabelle di cui al D.P.R. n. 915/78 e successive modificazioni, anche per tale patologia, con modalità uniformi su tutto il territorio nazionale, nella forchetta da un massimo del 55% ad un valore minimo del 25%, a seconda della gravità della patologia..

Quanto precede ancora una volta facendo riferimento al documento 2.2, per le percentuali riconosciute per Disturbo Post Traumatico da Stress, riferimento tabelle militari, elaborate da parte della direzione Sanità Centrale Medico legale del Ministero della Difesa, documento, che hanno indicato per tale patologia per il caso A. il 55% e per il caso S. il 25%, segnalando anche il riconoscimento massimo del 70% per un altro caso , da parte da una CMO. Per la stessa patologia diagnosticata di grado grave abbiamo riscontrato peraltro percentuali infinitamente più basse, di norma intorno al 15%, applicate recentissimamente da diverse CMO in sede di applicazione del Regolamento ai sensi del DPR 181/2009.

Infine, abbiamo percepito l'estrema riluttanza da parte di diverse CMO di voler concedere percentuali di invalidità complessive superiori all' 80%, in quanto sussisterebbe il timore del tutto infondato dell'ipotetica attribuzione dell'assegno mensile vitalizio di Euro 900 mensili agli invalidi vittime del terrorismo con tale invalidità e anche di concedere agli stessi ulteriori benefici "faraonici", con anche la preoccupazione che l'operato delle diverse CMO incorra nel controllo amministrativo della Corte dei Conti.

Al riguardo si precisa che l'art. 4 comma 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, prevede, per gli invalidi con inabilità pari o superiore all'80%, l'equiparazione ad ogni effetto ai grandi invalidi di guerra di cui al DPR 23/12/1978, n. 915. Tale equiparazione però, come noto, non prevede alcun automatismo nell'assegnazione dell'assegno di cui sopra, in quanto la concessione di tale provvidenza, come espressamente previsto dall'art. 1 comma 4 della legge 27/12/2002 n. 288 "Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare previsto per i grandi invalidi di guerra", è limitato ai portatori di **gravissime infermità ben determinate**. Gli invalidi vittime del terrorismo potranno beneficiare dell'assegno di Euro 900 solo ed esclusivamente a condizione che tali gravissime infermità siano accertate: nell'ambito dei nostri associati siamo a conoscenza di soli 2/3 casi potenziali beneficiari dell'assegno.

A definitivo chiarimento anche dei possibili ulteriori benefici che potrebbero derivare dal superamento della barriera dell'80%, segnaliamo che il solo beneficio suscettibile di maggior riconoscimento è rappresentato dalla speciale elargizione e che, sotto il profilo

della misura pensionistica, dei benefici sanitari, fiscali e di altre indennità (TFR ecc..) la vigente normativa non prevede benefici aggiuntivi rispetto a quelli già goduti dagli invalidi con inabilità pari o superiore al 25%, i soli soggetti realisticamente e potenzialmente destinatari della possibilità di raggiungere e superare l'80% di invalidità complessiva di cui all'art. 6 della legge n. 206/2004.

Anche di tali infondate preoccupazioni sarebbe opportuno, a nostro avviso, portarne a conoscenza le singole CMO.

In conclusione stimiamo che potrebbero fare complessivamente richiesta di aggravamento e/o revisione ai sensi del DPR 181/2009 non più di circa 70/80 invalidi.

Confidando in una cortese attenzione a quanto sopra esposto e sperando in un autorevole appoggio che valga a risolvere favorevolmente le situazioni che abbiamo rappresentato, porgiamo – con anticipati ringraziamenti – i più distinti saluti.

All.ti: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2

Torino, 10 novembre 2010

AIVITER

Il Presidente

Avv.Dante Notaristefano

(1-18)
All.to 3



**ASSOCIAZIONE ITALIANA VITTIME DEL TERRORISMO
E DELL'EVERSIONE CONTRO
L'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DELLO STATO**

SEDE: PRESSO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TORINO
VIA MARIA VITTORIA, 12 - 10123 TORINO
TEL. 011.8125406 - FAX 011.8122488
e-mail info@vittimeterrorismo.it sito www.vittimeterrorismo.it
Segreteria: Via Gaudenzio Ferrari, 1 - 10124 Torino

Torino, 17 novembre 2010

On. Avv. Roberto Maroni
Ministro dell'Interno
Palazzo Viminale
00184 R O M A
a mezzo fax 06/46549832

Per opportuna conoscenza, ci preghiamo trasmettere copia di una memoria, recentemente inviata anche ad altri membri del Governo, relativa alle valutazioni dell'aggravamento e/o revisioni per l'accertamento dell'invalidità complessiva delle vittime del terrorismo ai sensi dell'art. 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

I problemi in essa esposti e le soluzioni prospettate riteniamo debbano essere conosciuti anche dai Dipartimenti e Uffici del Suo dicastero competenti per l'applicazione della citata legge e per la concessione a tutte le vittime del terrorismo dei benefici in essa previsti e provvediamo pertanto all'attuale inoltro confidando in una cortese attenzione.

Fiduciosi anche in un Suo autorevole appoggio per la soluzione dei problemi e delle criticità derivanti dalla mancata piena applicazione della predotta legge n. 206/2004, porgiamo - con anticipati ringraziamenti - i più distinti saluti.

AIVITER

Il Presidente

Avv. Dante Notaristefano

Dante Notaristefano

Aggiornamento AIVITER al 30 novembre 2011

IL TESTO COORDINATO DELLA LEGGE 3 agosto 2004, n. 206 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2004

"Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice"

e successive modificazioni e integrazioni (evidenziate in carattere corsivo)

Art. 1.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti. *Ai fini della presente legge sono comprese tra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti determinati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico. (1)*

1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime e dei superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite.(2)

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6. (2 bis)

(1) Periodo aggiunto dalla lettera a) comma 3 dell'art. 34, L. del 29 novembre 2007, n. 222 che ha convertito in legge con modifiche il D.L. del 1 ottobre 2007, n. 159

(2) Comma aggiunto dal comma 1270 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(2 bis) Si segnala che una Interpretazione autentica dell'art. 1 comma 2 era stata introdotta dall'art. 3 , comma 5 del Decreto Legge 4 novembre 2009, n. 152 convertito nella Legge 29 dicembre 2009, n. 197 che recitava come segue " *L'art. 1 comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che le disposizioni dell'art. 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi richiamato, concernenti i requisiti dei familiari delle vittime di atti del terrorismo per l'accesso ai benefici di legge, ricomprendono le pensioni di reversibilità o indirette". Successivamente detta interpretazione autentica è stata abrogata dal comma 4 dell'art. 5 del D.Lgs. 6 febbraio 2010, n. 102.*

Art. 2.

1. Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, *la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento.* (3)

2. E' riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti.

(3) In sostituzioni delle seguenti parole originarie : “si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970 ,n.336, e successive modificazioni”, che sono rimaste vigenti dal 26 agosto 2004 fino al 30 novembre 2007. Le parole in corsivo, con decorrenza 26 agosto 2004, sono state introdotte dalla lettera b) comma 3 e comma 3-bis dell'art. 34, L. del 29 novembre 2007, n. 222, entrata in vigore il 1 dicembre 2007, che ha convertito in legge con modifiche il D.L. del 1 ottobre 2007, n. 159.

Art. 3.

1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente *di qualsiasi entità e grado* della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice *e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti*, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. (4). A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005.

1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi , da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione , rivalutati, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione. (5)

2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

(4) Comma così modificato dai commi 794 e 795 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(5) Comma introdotto, con decorrenza dal 26 agosto 2004, dalla lettera c) comma 3 dell'art. 34, L. del 29 novembre 2007, n. 222, entrata in vigore il 1 dicembre 2007, che ha convertito in legge con modifiche il D.L. del 1 ottobre 2007, n. 159.

Art. 4.

1. Coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. A tale fine e' autorizzata la spesa di 126.432 euro per l'anno 2004, di 128.960 euro per l'anno 2005 e di 131.539 euro a decorrere dall'anno 2006.

2. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, *in misura pari* all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2.(6). Per tale finalità è autorizzata la spesa di 156.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

2-bis. Per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorchè l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purchè l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'art. 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1.(7)

3. I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge.

4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2 e 3 si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzione dall'IRPEF.

(6) Parole in sostituzioni di precedenti introdotte dalla lettera a) comma 106 dell'art. 2, L. del 24 dicembre 2007, n. 244.

(7) Comma aggiunto dal comma 792 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 5.

1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale (8).

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. A tale fine è autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004.

3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006. *Ai figli maggiorenni superstiti, ancorchè non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere del 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni. (8 bis)*

4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico (8 ter). A tale fine è autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di 12.500 euro a decorrere dall'anno 2005.

5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, è corrisposta nella misura di 200.000 euro (8 quater). Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004.

(8) Per gli invalidi con inabilità pari o superiore all'80% è riconosciuta la misura massima della speciale elargizione (attualmente EURO 200.000) DIRITTO RICONOSCIUTO DALL'ART. 82 COMMA 4 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388.

(8 bis) Periodo aggiunto dalla lettera b) comma 106 dell'art. 2, L. del 24 dicembre 2007, n. 244. N.B. Il comma 2 dell'art. 2 L. del 23 novembre 2008, n. 407 prevede per la stessa categoria di invalidi e per i superstiti dei caduti un ulteriore assegno mensile vitalizio di € 500 rivalutabile cumulabile rispetto a quello indicato al comma 3: pertanto tali beneficiari percepiscono due assegni vitalizi mensili per l'importo complessivo mensile di € 1.533 rivalutabili dal 26 agosto 2004 secondo le regole generali.

(8 ter) con l'art. 10 comma 7 della d.l. 13 maggio 2011, n. 70 pubblicato su G.U. n. 110 del dl 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, convertito il legge 12 luglio 2011, n. 106 pubblicata su "Gazzetta Ufficiale" n. 160 del 12 luglio 2011, ha definitivamente chiarito che le due annualità sono pagate dagli enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilità o indiretta (v.si variazione intervenuta all'art. 2 comma 3 della legge 23 novembre 1998, n. 407 riportata in appresso a pag. 15)

(8 quater) Ai fini delle speciale elargizione la vigente normativa, identifica in primis i superstiti, come disciplinato dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981 n. 720, secondo l'ordine e con esclusione dei precedenti, come segue: 1) coniuge superstite e figli se a carico; 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto alla pensione; 3) genitori; 4) fratelli o sorelle se conviventi a carico. Fermo restando l'ordine sopra indicato per le categorie ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.

In assenza dei soggetti sopra indicati altre categorie riconoscibili, ai sensi dell'art. 82 comma 4 L. del 23 dicembre 2000, n. 388, in quanto unici superstiti, anche se non conviventi e a carico, sono: orfani, fratelli o sorelle, ascendenti in linea retta.

Sempre in assenza delle categorie precedenti infine per l'art. 4 comma 2 legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono considerati: i conviventi, a carico della vittima deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento.

Risarcimento massimo attualmente previsto dalla legge 3 agosto 2004, n. 206; il precedente tetto era stato originariamente fissato in Lit. 100 milioni dalla legge n. 466/80 a sua volta elevato a Lit. 150 milioni dalla legge n. 302/90.

Art. 6.

1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse finalità e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004.

2. Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

Art. 7.

1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A tale fine è autorizzata la spesa di 75.180 euro a decorrere dall'anno 2004.

Art. 8.

1. I documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo.

2. L'erogazione delle indennità è comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta.

Art. 9.

1. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica. *Ai medesimi soggetti è esteso il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203.(9)*

9) Periodo aggiunto dalla lettera c) comma 106 dell'art. 2, L. del 24 dicembre 2007, n. 244: esenzione anche per i farmaci di fascia "C".

Art. 10.

1. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato. A tale fine e' autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

2. Ove non risulti essere stata effettuata la comunicazione del deposito della sentenza penale relativa ai fatti di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti danneggiati possono promuovere l'azione civile contro i diretti responsabili entro il termine di decadenza di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo dall'eventuale maturata prescrizione del diritto.

Art. 11.

- 1. Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano già state accertate con atti definitivi la dipendenza dell'invalidità e il suo grado ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, è instaurato ad istanza di parte, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un procedimento civile dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Tale procedimento deve essere concluso con sentenza soggetta all'impugnazione di cui all'articolo 12, comma 2.**

Art. 12.

- 1. Il tribunale in composizione monocratica competente in base alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, espone le richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le conclusioni, la causa è assegnata a sentenza e decisa nel termine di quattro mesi.**
- 2. Le sentenze di cui al comma 1 sono ricorribili esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la manifesta illogicità della motivazione.**

Art. 13.

1. La competente amministrazione dello Stato, anche prima dell'inizio di azioni giudiziarie o amministrative, d'ufficio o su richiesta di parte, può offrire alla vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o agli eredi una somma a titolo di definitiva liquidazione, che, in caso di accettazione, è preclusiva di ogni altra azione, costituendo ad ogni effetto transazione.

2. La liquidazione di cui al comma 1 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dalla relativa deliberazione.

Art. 14

1. Il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo dell'avvenuto aggravamento ai sensi dell'articolo 6 e delle pensioni, nonché ogni liquidazione economica in favore delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice devono essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte dell'avente diritto alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del medesimo soggetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

Art. 15.

1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961. A tale fine è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2004.

2. Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003. *I benefici di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento. (10)*

(10) Periodo aggiunto dalla lettera d) comma 106 dell'art. 2, L. del 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 16.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, *salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2, secondo periodo*, valutato complessivamente in 64.100.000 euro per l'anno 2004, in 12.480.000 euro per l'anno 2005 e in 12.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006, ivi comprese le minori entrate derivanti dal comma 2 dell'articolo 3, valutate in 407.238 euro per l'anno 2004, in 610.587 euro per l'anno 2005 e in 814.476 euro a decorrere dall'anno 2006, e quelle derivanti dal comma 1 dell'articolo 9, valutate in 130.500 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4.210.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 4.997.000 euro per l'anno 2004, a 506.000 euro per l'anno 2005 e a 1.430.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 26.450.000 euro per l'anno 2004, a 27.000 euro per l'anno 2005 e a 29.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 3.401.000 euro per l'anno 2004, a 7.456.000 euro per l'anno 2005 e a 9.273.000 euro per l'anno 2006,

l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 1.027.000 euro per l'anno 2004, a 682.000 euro per l'anno 2005 e a 2.168.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa; quanto a 21.436.000 euro per l'anno 2004 e a 3.809.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e quanto a 2.579.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. (11)

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(11) Parole aggiunte dalla lettera e) comma 106 dell'art. 2, L. del 24 dicembre 2007, n. 244.

.....

Legge 23 novembre 1998, n. 407: "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata" e successive modificazioni

STRALCIO SUL BENEFICIO COLLOCAMENTO AGEVOLATO:

Art.1.

2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo (1), nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli (2). *Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo (3). Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'art. 32 del decreto del presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanza nell'organico". (4)*

Alle assunzioni di cui al presente comma, non si applica la quota di riserva di cui all'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (5).

Il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, introdotto dall'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n.126, si interpreta nel senso che il superamento della quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento e che resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.(6)

I

(1) gli invalidi di qualsiasi percentuale o grado

(2) per i coniugi ed i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa servizio, di guerra o di lavoro nonché per i soggetti invalidi vittime del terrorismo e della criminalità organizzata è consentita l'iscrizione negli elenchi del collocamento riservato ai disabili esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, qualora lo stesso sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa. Tale previsione è precisata dall'art. 1 comma 2 del DPR 10 ottobre 2000, n. 233: Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili

(3) attuali posizioni economiche da B3 a C2

(4) Periodo in sostituzione di uno precedente ed introdotto dal comma 1, art. 2 L. del 17 agosto 1999, n. 288.

(5) Periodo aggiunto dall'art. 5, comma 7 del Decreto Legge 8 luglio 2010, n. 102 convertito nella legge 3 agosto 2010, n. 126.

(6) Periodo aggiuntivo introdotto dall'articolo 1 della legge 11 marzo 2011, n. 25 "Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili". Pubblicata su G.U. n. 69 del 25 marzo 2011.

ALCUNE NOTE SULLE NORME APPLICATIVE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO AL COLLOCAMENTO AGEVOLATO.

L'INTRODUZIONE DEI DUE ULTIMI PERIODI ALL'ART.1 comma 2 DELLA LEGGE 407/ 98 IMPEDISCE ALLE VITTIME DEL TERRORISMO , CHE PUR HANNO PRIORITA' SU OGNI ALTRA CATEGORIA, L'ESERCIZIO DEL DIRITTO CHE E' ESERCITABILE ESCLUSIVAMENTE PER MEZZO DEI DUE FONDI DI RISERVA PREVISTI ALLO SCOPO DALL'ART. 3 comma 1 E DALL'ART. 18 comma 2 DELLA LEGGE 12 marzo 1999, n. 68 (riportati nello stralcio che segue), FONDI CHE SONO INVECE PRECLUSI ALLE STESSE VITTIME DEL TERRORISMO

**L. 12 marzo 1999, n. 68 Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.
Norme per il diritto al lavoro dei disabili**

Art. 3. Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva.

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

- a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;**
- b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;**
- c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti**

Art.18. Disposizioni transitorie e finali.

2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763 , è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione .